

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1081

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PECORARO SCANIO**

Disposizioni per favorire l'alfabetizzazione informatica e telematica

Presentata il 27 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'espansione delle applicazioni dell'informatica ai settori della produzione, dei consumi, dei servizi, della cultura e dell'intrattenimento, la sua penetrazione in tutti gli ambiti della società moderna, sono l'effetto di una grande innovazione tecnologica: il passaggio — di tecniche, linguaggi, simboli — dall'analogico al digitale. La digitalizzazione si estende ai domini del lavoro, dei servizi, del tempo libero, dell'espressione. Ampio è il dibattito sulle conseguenze della rivoluzione del digitale e sui suoi effetti sul lavoro e sull'occupazione, sugli stili di vita, sul modo stesso di pensare e di comunicare, sui linguaggi e sulla coesione sociale, ma tutti concordano che stiamo vivendo una fase di profonda mutazione, antropologica e culturale.

L'organizzazione della produzione e del lavoro sono segnate fortemente dalla informatica così come avanza il telelavoro, nelle sue forme e tendenze ancora in

divenire, problematiche. Tutti i servizi, tutti gli strumenti dell'esercizio di una moderna cittadinanza si avvicinano e si velocizzano, per chi conosce il linguaggio con cui comunicano.

C'è chi ha accesso ai nuovi strumenti e chi ne è escluso. La dotazione dei mezzi di comunicazione del linguaggio digitale costa e costa il loro consumo. Tutto ciò crea una esclusione dalla modernità ed una più alta soglia di povertà. C'è chi per formazione o per il fatto di appartenere ad una classe di età più giovane è in grado di utilizzare pienamente gli strumenti in modo produttivo, creativo, comunicativo ed interattivo, di interpretare e di creare nuovi simboli. La maggioranza non sa farlo. Si ritiene opportuno, pertanto, consentire a tale maggioranza di non sentirsi esclusa dai progressi del settore informatico e creare le premesse per un utilizzo maturo, attivo e consapevole delle nuove tecnologie nonché avviare una campagna

di alfabetizzazione multimediale. Di questa iniziativa sembrano esistere le premesse di urgenza e di potenzialità, testimoniate anche dall'evidente fiorire di corsi specialistici offerti da privati, anche se essi appaiono per la maggioranza rivolti più ad accentuare le differenze e le esclusioni citate, perseguendo una ultraspecializzazione, senza porsi (e non potrebbero farlo) l'obiettivo di realizzare un vero e proprio diritto di cittadinanza.

La presente proposta di legge è di conseguenza una proposta di attivazione di un programma di alfabetizzazione multimediale che presenta alcune analogie con le 150 ore per la scuola dell'obbligo, elemento del diritto allo studio presente nei principali contratti collettivi nazionali di lavoro e sperimentato negli scorsi anni con grandissima partecipazione popolare. Il richiamo alle 150 ore vuole anche avere il senso ed essere l'auspicio di una grande esperienza collettiva, di innovazione e trasformazione.

Il programma di alfabetizzazione informatica è teoricamente rivolto a tutti: giovani, disoccupati, pensionati, coloro che per motivi di età, stato sociale, storia personale, sono rimasti a margine di tale conoscenza. L'obiettivo è quello di aumentare le capacità di scelta, selezione, utilizzo degli strumenti multimediali (*computer*, INTERNET, televisione satellitare, archivi e canali telematici) e rendere possibile la fruizione di prodotti e di servizi nuovi (*e-mail*, *banking*, commercio elettronico, eccetera).

Le sedi dei corsi di alfabetizzazione saranno gli edifici scolastici dotati di attrezzature multimediali ed i corsi si svolgeranno nell'orario pomeridiano per non interferire con l'attività scolastica tradizionale.

Al fine di completare il piano di multimedialità nelle classi avviato dall'allora Ministero della pubblica istruzione, con il

programma di sviluppo delle tecnologie didattiche 1997-2000, l'articolo 1 della proposta di legge, recante il censimento sullo stato di telematizzazione delle scuole, prevede la realizzazione di tale censimento e stabilisce i criteri per il completamento del collegamento ad INTERNET delle apparecchiature nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per garantire un adeguato livello di formazione informatica e telematica degli insegnanti, nel caso in cui le forze didattiche esistenti nelle scuole non siano sufficienti ad assicurarlo, l'articolo 2 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emani le direttive per l'aggiornamento professionale informatico e telematico degli insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori, mentre, con l'articolo 3, si prevede la costituzione di laboratori informatici e telematici nelle scuole, utilizzando le risorse finanziarie di ogni singola scuola.

L'articolo 4 specifica che i corsi di alfabetizzazione informatica e telematica si svolgono in orario extra scolastico e sono rivolti a tutti coloro che desiderano accedervi e prevede, altresì, la possibilità per i lavoratori di partecipare a tali corsi attraverso la procedura di utilizzo delle 150 ore, previste dal patto sociale in materia di formazione e riduzione di orario.

L'articolo 5 prevede che il capo di istituto possa decidere di integrare lo stanziamento di spesa a lui assegnato per l'attrezzatura didattica finalizzata alla alfabetizzazione informatica e telematica con sottoscrizioni o sponsorizzazioni da parte di enti pubblici o privati e l'articolo 6, infine, stabilisce che ogni anno il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenti al Parlamento una relazione, corredata da apposita documentazione, sullo stato di attuazione della legge e sui risultati conseguiti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

CENSIMENTO SULLO STATO
DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI
NELLE SCUOLE

ART. 1.

(Censimento sullo stato di adeguamento telematico delle scuole).

1. Al fine di completare il piano di multimedialità nelle classi avviato con il programma di sviluppo delle tecnologie didattiche 1997-2000, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con propri decreti, all'emanazione delle direttive necessarie alla realizzazione, da parte degli uffici scolastici regionali nell'ambito delle rispettive risorse finanziarie, di un censimento sullo stato di adeguamento telematico delle scuole.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con i decreti di cui al comma 1, a definire, altresì, i criteri per il completamento del collegamento telematico alla rete INTERNET delle attrezzature delle scuole di ogni ordine e grado, il cui onere è posto a carico degli uffici scolastici regionali competenti.

ART. 2.

(Formazione professionale informatica e telematica degli insegnanti).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un de-

creto recante le direttive per l'aggiornamento professionale informatico e telematico degli insegnanti delle scuole elementari, medie inferiori e secondarie superiori. A tale fine devono essere utilizzate le strutture informatiche esistenti negli istituti tecnici, anche con il coinvolgimento di specialisti informatici, nel caso in cui l'organico delle scuole non sia sufficiente a garantire un adeguato livello di formazione informatica e telematica degli insegnanti.

CAPO II

ISTITUZIONE DEI LABORATORI INFORMATICI NELLE SCUOLE

ART. 3.

*(Istituzione di laboratori
informatici e telematici nelle scuole).*

1. Entro il 1° luglio 2002 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, dispone che entro l'anno scolastico 2002-2003 ogni scuola provveda, con proprie risorse finanziarie, alla istituzione di un laboratorio informatico e telematico.

2. Ogni laboratorio informatico e telematico deve essere dotato di un numero di *computer* collegati alla rete INTERNET, corrispondente al numero massimo di studenti per classe rilevato nelle singole unità scolastiche.

3. Negli istituti ove già esiste una attrezzatura informatica e telematica, si deve provvedere all'adozione delle iniziative necessarie all'adeguamento e alla riqualificazione di tali attrezzature.

ART. 4.

*(Corsi di alfabetizzazione
informatica e telematica).*

1. Al fine di incentivare la diffusione della formazione informatica e telematica,

le scuole, in orario extrascolastico, possono impegnare le proprie dotazioni informatiche e telematiche per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica.

2. Ai corsi di alfabetizzazione informatica di cui al comma 1 possono accedere:

a) i lavoratori, previo accordo tra le parti sociali, anche attraverso le procedure di utilizzo delle 150 ore, previste dal patto sociale in materia di formazione e riduzione di orari; a tale fine, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per l'attuazione del presente articolo, nei limiti delle risorse, preordinate alla riduzione degli orari di lavoro, del Fondo di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

b) i giovani disoccupati, i pensionati e tutti i cittadini interessati; a tale fine le amministrazioni locali, in accordo con le scuole, garantiscono la disponibilità di istruttori informatici.

3. Le modalità per garantire l'accesso all'uso delle dotazioni informatiche delle scuole e per l'attuazione dei corsi di alfabetizzazione informatica ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo, sono stabilite dai capi di istituto, sentiti gli organi collegiali dell'istituto medesimo.

ART. 5.

(Cofinanziamenti per i corsi di alfabetizzazione informatica).

1. Nell'ambito e nel rispetto della autonomia dei singoli istituti, il capo di istituto può decidere di integrare, di intesa con il consiglio di istituto, lo stanziamento di spesa assegnato per l'attrezzatura strumentale e didattica finalizzata alla alfabetizzazione informatica e telematica ai sensi dell'articolo 4, con sottoscrizioni o sponsorizzazioni da parte di enti pubblici o privati, di cui è tenuto a dare preventiva

informazione al dirigente dell'ufficio scolastico regionale competente.

ART. 6.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 luglio di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione, corredata da apposita documentazione, sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati conseguiti.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0007800